

LA STORIA IN FILIGRANA

Criminali battaglie d'alto mare

di TULLIO SCOVAZZI

Eroici corsari (come quelli salgariani) e dannati pirati, in una sintetica storia della repressione della pirateria dall'antica Roma ad oggi vista attraverso i francobolli

Francobolli di diversi Stati rievocano pirati o corsari, facendo troppo spesso leva sul contorno di avventure e di esotismo che i personaggi di questo genere suscitano. L'altra faccia della pirateria è, però, l'ingiustizia subita dalle vittime di atti che costituiscono gravi crimini, meritevoli di un'adeguata prevenzione e repressione. Di questo aspetto tratterà il breve articolo che segue.

Va fatta preliminarmente una distinzione tra corsari e pirati. Il corsaro è un navigatore privato che, in base all'autorizzazione rilasciata da uno Stato (cosiddetta lettera di corsa o di marca), attacca le navi, pubbliche o private, battenti la bandiera di un altro Stato, nemico del primo. Se non è distrutta, la nave catturata e il suo carico sono trasportati in un porto dello Stato autorizzante, dove un apposito organo giudiziario, di solito chiamato tribunale delle prede, valuta la legittimità della cattura e accorda una parte del bottino al corsaro. Un celebre corsaro fu, ad esempio,



Francis Drake (1540-1596), gratificato del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta d'Inghilterra e ricordato in alcuni francobolli britannici anche per i

suoi meriti di navigatore (prima circumnavigazione del globo effettuata da un inglese) e di combattente (vice-ammiraglio della flotta inglese che nel 1598 sconfisse l'*Armada* spagnola). Il corsaro Henry Morgan (1635-1688) arrivò a essere nominato vice-governatore della Giamaica. Celebri corsari furono anche i francesi Jean Bart (1650-1702), René Duguay-Trouin (1673-1736) e Robert Surcouf (1773-1827), ricordati nei francobolli del loro Stato. La guerra da corsa fu abolita con una dichiarazione conclusa a Parigi nel 1856.

Diversamente dal corsaro, il pirata agisce in mare senza l'au-



torizzazione di alcuno Stato e attacca indistintamente le navi altrui per fini personali di depredazione.

Come si può immaginare, la distinzione tra corsaro e pirata può rivelarsi all'atto pratico confusa. Si sono verificati diversi casi di corsari che, approfittando della situazione di lontananza che caratterizza l'alto mare, abbiano attaccato anche navi che non erano autorizzate ad attaccare. Un francobollo di Nevis mostra il cadavere di William Kidd (1645-1701) che pende da una forca alle foci del Tamigi, dove rimase esposto per due anni dopo l'impiccagione ad ammonimento per coloro che pensassero di fare il pirata. Durante il processo, Kidd cercò invano di difendersi sostenendo di essere stato un corsaro autorizzato dalla stessa Gran Bretagna, ma non un pirata.

Nell'antichità, di pirati si occupò nientemeno che Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.). Nel *De officiis*² egli sostiene che, mentre si è tenuti a rispettare i patti conclusi con il nemico, non sono obbligatori i



¹ Art. 1: "La course est et demeure abolie". La dichiarazione vincolava Austria, Francia, Impero Ottomano, Regno Unito, Russia e Sardegna.

² Libro III, par. 107.



patti conclusi con il pirata, che è il nemico comune di tutti (*communis hostis omnium*). La logica di Cicerone non è, in questo caso, molto chiara.

Se non si è tenuti a rispettare il patto concluso con il pirata (ad esempio il patto di pagare una somma di denaro per riottenere la libertà o per riavere la cosa depredata), questo è dovuto alla circostanza che il patto è viziato dalla minaccia di un male ingiusto, restando irrilevante il numero di nemici che il pirata si procura. Ciononostante, l'autorità di Cicerone ha fatto sì che al pirata rimanesse per sempre attaccata la qualifica di nemico di tutti, spesso nella variante di "nemico del genere umano" (*hostis humani generis*). Di fatto, già nel 67 a.C. Gneo Pompeo Magno (106-48 a.C.)³, agendo in base ai poteri conferitigli dalla *Lex Gabinia de piratis persequendis*, aveva provveduto a sterminare i pirati della Cilicia e aveva liberato il Mediterraneo orientale da una minaccia che metteva in serio pericolo la supremazia di Roma.

Cicerone è evocato, a proposito di pirateria, da due dei fondatori del diritto internazionale, vale a dire Alberico Gentili (1552-1608) e



Hugo de Groot (1583-1645; conosciuto come Ugo Grozio).



Gentili distingue tra gli Stati, che possono fare la guerra (*principes bellum gerunt*), e i predoni, che non possono farla (*latrones bellum non gerunt*), traendone la conclusione che il diritto di guerra non si applica ai pirati, che sono criminali sottopo-

sti alla giurisdizione penale dello Stato⁴. Essendo sospettato di eresia, Gentili fu costretto a lasciare l'Italia e a stabilirsi in Inghilterra, dove ebbe modo di discutere, come avvocato della Spagna, alcuni casi di pirateria e di guerra da corsa sottoposti alla Corte dell'Ammiraglio britannica. Grozio qualifica i pirati come esseri barbari, più simili agli animali selvaggi che agli uomini⁵ ed enuncia il concetto di giurisdizione penale universale, che tuttora caratterizza il regime della pirateria: in quanto atrocemente malefico (*atrociter maleficus*), il pirata può essere catturato, processato e punito da qualsiasi Stato⁶, senza che debba necessariamente esistere un collegamento (come la nazionalità del pirata o quella della nave o dell'individuo vittime o il luogo dove la pirateria è stata commessa) tra il pirata e lo Stato che agisce nei suoi confronti. Anche Grozio si confrontò professionalmente con un episodio di cattura di navi. Nel 1604 la Compagnia Olandese delle Indie Orientali si affidò all'allora giovanissimo Grozio per dimostrare al Collegio dell'Ammiraglio di Amsterdam che la cattura della caracca portoghese *Catarina*, avvenuta nello Stretto di Singapore, costituiva una buona presa. La questione non era affatto semplice dal punto di vista giuridico, perché i Paesi Bassi non allora erano in guerra con il Portogallo, ma lo erano con la Spagna, Stato legato al Portogallo da un'identità di sovrano (Filippo III di Spagna e Filippo II di Portogallo, che erano la stessa persona).

La giurisdizione penale universale nei confronti dei pirati fu affermata nelle leggi e nelle sentenze delle principali potenze marittime che, quando le circostanze di fatto e le opportunità politiche lo consentivano, si impegnavano in campagne di repressione della pirateria. Nel caso di Port Royal, la città



della Giamaica dove molti corsari e pirati avevano posto la loro base,

fu il devastante terremoto del 1692 che fece sprofondare buona parte della località e dei suoi abitanti sotto la superficie del mare, dove essa è ancora oggi visitabile (e sprofondò anche la tomba di Morgan).

Per lungo tempo la pirateria costituì una piaga che tormentò il commercio marittimo e la navigazione in generale. Come risulta dal resoconto del processo a Charles Gibbs *alias* James Jeffreys, condannato a morte a New York nel 1831, i pirati agivano senza alcuno scrupolo per le vittime, sulla base del principio "uomo morto nulla riferisce" (*dead man tells no tales*): "L'equipaggio [della nave catturata] fu immediatamente distrutto; quelli che resistevano furono fatti a pezzi con le asce; quelli che non offrivano resistenza furono uccisi con la pistola e gettati in mare. In questo modo procedettero in tutte le loro successive catture. Gli infelici che imploravano pietà, nella speranza che qualcosa di simile all'umanità si potesse trovare anche nel petto degli uomini peggiori, condividevano lo stesso destino di coloro che decidevano di vendere la loro vita al prezzo più caro"⁷.

Tuttavia, quando norme sulla pirateria vennero incluse nei trattati di codificazione del diritto internazionale (convenzione sull'alto mare del 1958 e Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), si riteneva che questo crimine fosse un relitto del passato.

La definizione della pirateria risultò piuttosto restrittiva.



³ Già: Pompeo. Per quanto egli sia stato un personaggio storico importante, non ho trovato un francobollo che lo ricordi.

⁴ Gentili, *De jure belli libri tres*, Hanoviae, 1598, libro I, cap. III e IV.

⁵ Grotius, *De jure belli ac pacis libri tres*, Parisiis, 1625, libro II, cap. XX, par. XL, sotto-par. 3.

⁶ *Ibidem*, libro III, cap. XIX, par. III, sotto-par. 1.

⁷ *Confession of Chas. Gibbs alias James Jeffreys Who Has Been Sentenced to Be Executed at N. York on the 22d April, 1831, for Piracy and Murder, on Board the Brig Vineyard*, Boston, 1831, p. 5.

Si devono infatti verificare congiuntamente cinque condizioni perché si possa esercitare la giurisdizione penale universale nei confronti del pirata: 1) un atto illegale di violenza, detenzione o depredazione; 2) la commissione dell'atto in alto mare, cioè al di là del limite esterno del mare territoriale (di solito 12 miglia marine dalla costa); 3) il coinvolgimento di almeno due navi (la nave pirata e la nave vittima), nel senso che non costituiscono pirateria i reati commessi da individui già imbarcati a bordo della nave; 4) il fine privato (e non politico) dell'atto; 5) la natura privata della nave pirata.

Negli ultimi anni, il ritorno della pirateria in alcuni mari – non soltanto al largo della Somalia, ma anche nello Stretto di Malacca o lungo le coste dell'Africa occidentale – ha riportato l'attenzione mondiale sul rischio posto da questo tipo di crimine. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati a cooperare nella lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia, qualificando questo tipo di crimini come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali⁸. Sono state effettuate varie operazioni, che hanno coinvolto le forze navali degli Stati Uniti, di Stati membri dell'Unione Europea (operazione "Atalanta") e di altri Stati e che hanno portato alla cattura di un certo numero di presunti pirati. Un francobollo emesso dalla Nuova Zelanda nel 2016 raffigura la fregata *Te Mana*, impegnata nelle operazioni anti-pirateria promosse dalle Nazioni Unite.



Con una certa sorpresa, si è constatato che gli Stati cattori non erano sempre disponibili a processare i sospettati nei loro tribunali, considerato il costo della procedura (si pensi solo alla traduzione degli atti in una lingua comprensibile agli imputati), gli oneri del mantenimento in carcere dei condannati e l'eventualità che i pirati, una volta scontata la condanna, chiedessero asilo nello Stato. L'Unione Europea

ha pertanto concluso trattati bilaterali con alcuni Stati della regione (come Kenya, Mauritius, Seychelles⁹), perché questi, dietro un corrispettivo che non è chiaramente precisato nel trattato, si facciano carico delle indagini e dei procedimenti nei confronti di individui loro consegnati dalle navi militari di Stati partecipanti alle operazioni anti-pirateria dell'Unione europea. Questi trattati costituiscono anche una sorta di catalogo dei diritti umani che devono essere garantiti a tutti gli imputati e condannati per pirateria (come per qualsiasi altro reato): diritto a essere trattato umanamente, diritto ad avere un equo processo, diritto a non essere ucciso a seguito di una condanna morte e via dicendo. Da nemico del genere umano ed essere intermedio tra l'uomo e la bestia il pirata è finalmente diventato un individuo, per quanto criminale egli sia.

I francobolli italiani che, più o meno direttamente, evocano la pirateria non sono molti, oltre alle già ricordate emissioni per Cicerone (che però non era italiano) e per Gentili.

Viene in mente il francobollo in onore di Giovanni Falcone (1939-1992).



Nel 1986, in base alla segnalazione di un consistente traffico di droga proveniente dal Mediterraneo orientale e diretto alle raffinerie clandestine della Sicilia, la Guardia di Finanza italiana arrestò in alto mare a sud della Sardegna la nave *Fidelio*, che batteva la bandiera dell'Honduras. La *Fidelio* era stata a lungo inseguita dalle motovedette, a partire dalle acque del Canale di Sicilia, ma non era mai entrata nel mare territoriale italiano. Si accertò che essa trasportava 5.928 kg di resina di *cannabis* (hashish), corrispondenti a 14.470.570 dosi, oltre ad altra quantità di droga gettata in mare in pneumatici prima dell'arresto. Nessuno tra i dodici uomini a bordo aveva la nazionalità ita-

liana. Alla domanda su dove fosse diretto, il comandante rispondeva di non saperlo, essendo in attesa di ricevere istruzioni da coloro che l'avevano ingaggiato. Nel successivo procedimento, il pubblico ministero Falcone avanzò, tra l'altro, la tesi che i trafficanti di droga su larga scala sono più pericolosi per l'umanità dei pirati e che, quindi, la giurisdizione penale universale poteva venire esercitata anche nei confronti degli uomini della *Fidelio*. Tutto invano: sia il Tribunale di Palermo (sentenza del 7 novembre 1988), sia la Corte d'Appello di Palermo (sentenza del 1° giugno 1992) e la Corte di Cassazione (sentenza del 1° febbraio 1993) dichiararono la carenza della giurisdizione italiana. Gli imputati furono rilasciati senza un accertamento sulla loro responsabilità penale, benché fosse evidente che non si trovavano su di una nave con circa sei tonnellate di droga per loro consumo personale¹⁰.

Viene anche in mente il francobollo dedicato a Emilio Salgari (1862-1911).



Nel caso del grande scrittore italiano, il peso opprimente delle sue vicende personali contrasta con l'evasione prodotta dalla sua illimitata immaginazione, nella quale corsari e pirati sono un elemento importante¹¹. Ma, a questo punto, si è tornati a quel contorno di avventure e di esotismo che, a parte le licenze di poeti e romanzieri, fornisce una falsa immagine del crimine di pirateria.

⁸ Cfr., tra le varie, la risoluzione 1816 del 2008.

⁹ Cfr., ad esempio, lo scambio di note tra Unione Europea e Kenya del 6 marzo 2009 (in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. L. 79 del 25 marzo 2009).

¹⁰ A questo punto, il lettore si chiederà se lo Stato italiano restituì agli ex-imputati le sei tonnellate di droga. Risulta in proposito che ... (ma perché togliere al lettore il piacere di trovare da solo la risposta al quesito?).

¹¹ Il contrasto si risolse purtroppo con il suicidio dello scrittore.

